

26 07 2023

CONTRATTO DI SUBAPPALTO nr

TRA

la **AMPLIA INFRASTRUCTURE S.P.A.** (in sigla Amplia Spa), con sede in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona 95/101, partita I.V.A. n °00904791001, iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale n ° 00481670586, in persona del Consigliere e Direttore Generale Ing Alfredo Cullaciati, segnatamente individuato in sede di sottoscrizione del presente atto, ("**APPALTATORE**"),

E

la [●], con sede in [●], via [●], C.F. e partita I.V.A. n. [●], iscritta alla C.C.I.A.A. di [●] al n. [●] in persona del legale rappresentante Sig. [●], in forza di [●] ("**SUBAPPALTATORE**").

Congiuntamente definite le "Parti" ovvero singolarmente la "Parte"

PREMESSO CHE

a) La società Autostrade per l'Italia S.p.A., individuare l'A.Q. di riferimento in data _____, ha stipulato con l'APPALTATORE un Accordo Quadro per l'esecuzione dei lavori di _____ . Nell'ambito di tale Accordo Quadro, Autostrade per l'Italia

Direzione XXXX Tronco ("APPALTANTE") ha affidato ad Amplia Spa i lavori dicon contratto (Codice Appalto e cig derivato;

b) l'APPALTANTE ha nominato [●] quale proprio organo tecnico e quale rappresentante per conto dell'APPALTANTE stesso per l'espletamento della funzione di Direzione Lavori nei rapporti con l'APPALTATORE;

c) l'APPALTATORE intende affidare l'esecuzione dei lavori di cui alla premessa sub a), inclusa ogni opera, anche provvisoria, ad essi propedeutica, nonché ogni attività e/o onere previsti nel presente contratto, nei documenti allo stesso allegati e richiamati (complessivamente definiti "Contratto");

d) l'APPALTATORE dichiara di accettare, come in effetti accetta, l'offerta del **SUBAPPALTATORE** ai patti, prezzi e condizioni di cui al presente contratto, atteso che tale offerta è stata oggetto di ampie trattative tra le Parti, ed ha originato il Contratto, il quale, supera ed annulla l'offerta anzidetta, costituendo la manifestazione definitiva e reciprocamente vincolante della volontà delle Parti stesse;

e) le condizioni economiche stabilite con il **SUBAPPALTATORE** e applicate nel Contratto rispettano le previsioni dell'art. 119, comma 12, D.lgs. 36/2023;

f) l'APPALTATORE chiederà all'APPALTANTE l'autorizzazione per l'affidamento in subappalto delle

prestazioni oggetto del Contratto; il rilascio dell'autorizzazione al subappalto è subordinato alla trasmissione all'APPALTATORE da parte del **SUBAPPALTATORE** della documentazione prevista dalla legge e dal contratto di appalto sub a);

g) l'efficacia del Contratto è pertanto subordinata al rilascio dell'idoneità tecnico-professionale di cui al D.lgs. 81/08

s.m.i. ed al rilascio dell'autorizzazione al subappalto da parte dell'APPALTANTE;

h) il **SUBAPPALTATORE** è intestatario delle seguenti posizioni assicurative:

- INPS di [●] posizione n. [●];
- INAIL di [●] posizione n. [●];
- CASSA EDILE di [●] posizione n. [●];

ed è in possesso di **DURC ON LINE (DOL)** regolare e valido alla data della sottoscrizione del presente Contratto.

Il **SUBAPPALTATORE** dichiara di disporre dei capitali, della capacità tecnica, delle attrezzature e dei mezzi sufficienti e necessari per l'esecuzione a regola d'arte delle opere affidate con il Contratto.

A tal uopo dichiara di essere in possesso di Attestazione SOA n. [●] - categorie [●] e classifiche [●];

i) il **SUBAPPALTATORE** ha inoltre ispezionato le aree ove le opere dovranno essere realizzate, prendendo conoscenza del progetto esecutivo dei Lavori, nonché delle condizioni locali e generali che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi, assumendo consapevolmente gli oneri e le responsabilità derivanti dai Lavori.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - VALORE GIURIDICO DELLE PREMESSE E DEI DOCUMENTI

Le premesse ed i documenti richiamati e/o allegati al Contratto assumono ad ogni effetto valore di patto e sono parte sostanziale ed integrante del Contratto stesso.

Art. 2 – OGGETTO E NATURA DEL CONTRATTO

L'APPALTATORE affida al **SUBAPPALTATORE**, che accetta, ai patti, prezzi, condizioni e termini del Contratto, la realizzazione dei lavori di [●] nell'ambito delle opere di cui alla premessa sub a) (di seguito, "Lavori").

Il **SUBAPPALTATORE**, ai sensi dell'articolo 119 comma 12 del D.lgs. 36/2023, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'APPALTATORE secondo quanto previsto dalla predetta norma. Pertanto, trattandosi di lavori edili, l'appaltatore e il subappaltatore si impegnano ad applicare la contrattazione collettiva nazionale ed integrativa territoriale edile, stipulata dalle Organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La natura e la descrizione dei Lavori, nonché il Corrispettivo, le condizioni ed i termini della loro esecuzione sono precisati nell'ALLEGATO 1 (ELENCO PREZZI) e nell'ALLEGATO 3 (ELABORATI

TECNICI – CAPITOLATI) che, sottoscritti fra le Parti, formano parte integrante e sostanziale del Contratto.

Il **SUBAPPALTATORE** accetta consapevolmente e liberamente le pattuizioni di cui al presente Contratto, avendo aderito alle stesse sulla base di autonome scelte imprenditoriali e di ponderate valutazioni tecnico-economiche.

Art. 3 – NATURA DEL SUBAPPALTO E CORRISPETTIVO. DOCUMENTI CONTRATTUALI

I Lavori oggetto del Contratto sono affidati a MISURA / CORPO per un importo totale [presunto, NEL CASO DI LAVORI A MISURA] di € [●] ("Corrispettivo"), compresi costi della sicurezza pari a [●] che come previsto dalla normativa vigente, unitamente ai costi della manodopera, non sono soggetti a ribasso.

I Lavori affidati rientrano nelle seguenti categorie SOA:

1. [●];
2. [●].

Eventuali variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate al **SUBAPPALTATORE** nei limiti di quanto riconosciuto all' APPALTATORE dalla Committente alla luce delle rispettive disposizioni contrattuali e delle normative applicabili.

Al di fuori di quanto previsto dal presente articolo, il **SUBAPPALTATORE** rinuncia ad ogni revisione e/o aggiornamento, indennità o compenso e non troveranno applicazione gli artt. 1664 e 1467 del Codice civile.

Il **SUBAPPALTATORE** si obbliga ad eseguire i Lavori nel rispetto di quanto contenuto nel Contratto e di quanto specificato nei seguenti documenti che del Contratto formano parte integrante e sostanziale:

- A. ELENCO PREZZI (ALLEGATO 1);
- B. CONDIZIONI GENERALI (ALLEGATO 2);
- C. ELABORATI TECNICI - CAPITOLATI (su supporto informatico - ALLEGATO 3);
- D. DOCUMENTAZIONE SICUREZZA (ALLEGATO 4).
- E. DICHIARAZIONE GIURATA (ALLEGATO 5)
- F. PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DEL PSC (ALLEGATO 6)

Sottoscrivendo il Contratto, il **SUBAPPALTATORE** dichiara di aver preso visione di tutti i documenti succitati e di accettarne integralmente il contenuto.

Il **SUBAPPALTATORE** dichiara senza riserva ad ogni effetto di legge e di contratto di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali ed i documenti e di essere a perfetta conoscenza, per averne preso cognizione diretta, di tutti gli obblighi, oneri, modalità di esecuzione, prescrizioni tecniche ed amministrative menzionate nel contratto e nei documenti richiamati.

Il **SUBAPPALTATORE** dichiara senza riserva ad ogni effetto di legge e di contratto di essere pienamente edotto, in relazione alle tipologie dei lavori previsti, della situazione dei luoghi, dei terreni, delle risorse esistenti nella zona, delle discariche (distanze e capacità), delle interferenze, della presenza di sottoservizi e di quant'altro occorrente alle fasi produttive, delle strade e degli

accessi, della vicinanza con infrastrutture stradali e ferrovie in esercizio, od in costruzione e, in genere, delle condizioni generali e particolari che possono influire sull'esecuzione dei lavori e che sono suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e di giudicare i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi.

Il **SUBAPPALTATORE** dichiara senza riserva ad ogni effetto di legge e di contratto di essere altresì a conoscenza delle condizioni contrattuali e del mercato della mano d'opera, degli oneri generali e particolari insiti nei prezzi di contratto e di ogni condizione onerosa dipendente dai luoghi suddetti e dalla loro distanza da centri abitati o di approvvigionamento.

Il **SUBAPPALTATORE** dichiara senza riserva ad ogni effetto di legge e di contratto di essere a conoscenza ed accettare le condizioni esecutive onerose, in particolare, per l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico, per la risoluzione delle interferenze in corso d'opera comprese quelle conseguenti alla presenza di altri cantieri, nonché la loro remunerazione nel corrispettivo globale complessivo dell'appalto.

Il **SUBAPPALTATORE** dichiara senza riserva ad ogni effetto di legge e di contratto che in nessun caso le particolari situazioni dei luoghi, delle risorse, delle discariche, delle cave, della viabilità, di altri cantieri e delle condizioni generali e particolari comprese quelle sopra indicate, potranno essere adottate quale motivazione per la proposizione di richiesta di sovrapprezzi, maggiori compensi, indennità e risarcimento o giustificare ritardi nello svolgimento dei lavori, riconoscendo l'avvenuta compensazione di tali oneri nei prezzi contrattuali.

Il **SUBAPPALTATORE** dichiara senza riserva ad ogni effetto di legge e di contratto di essere edotto di eventuali particolari situazioni nella conformazione dei terreni e, quindi non potranno essere adottate a motivo di richieste di sorta o giustificare ritardi nei lavori

Il **SUBAPPALTATORE** dichiara di garantire, per tutta la durata dei lavori oggetto del presente contratto, il possesso e la messa a disposizione delle risorse economiche, delle capacità tecniche e di personale, dei macchinari e delle attrezzature necessarie a consentire la perfetta esecuzione dei lavori, sì da poter sostenere a proprio rischio e spese la gestione, organizzazione ed esecuzione degli stessi.

Il **SUBAPPALTATORE** dichiara di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare tutte le normative nazionali e comunitarie vigenti in materia di sicurezza dei lavori.

Art. 4 - TEMPI DI ESECUZIONE. CONSEGNA ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI. PENALI

Tutti i Lavori di cui al Contratto dovranno essere ultimati entro e non oltre il termine previsto nel programma esecutivo dei lavori sottoscritto dai rappresentanti delle parti presso il cantiere e/o con la Direzione Tecnica dell'APPALTATORE presso la sede di Roma, salvo il diverso termine che potrà essere eventualmente concordato per iscritto tra le Parti e con la Direzione Lavori.

La consegna e l'ultimazione dei Lavori saranno oggetto di apposito verbale sottoscritto in contraddittorio tra l'APPALTATORE ed il **SUBAPPALTATORE**.

Il **SUBAPPALTATORE** si obbliga ad adeguarsi ai tempi ed alle quantità dei Lavori previsti nel contratto tra APPALTANTE e APPALTATORE e relativo progetto e che si renderanno comunque necessari ai fini delle esigenze produttive dell'APPALTATORE, senza che questo possa costituire per il **SUBAPPALTATORE** motivo di richiesta di maggiori danni e/o indennizzi

Nella determinazione del tempo contrattuale si è tenuto conto della normale incidenza dei giorni di andamento stagionale meteorologicamente sfavorevoli; esso include i periodi di ferie estive e le principali festività dell'anno, nonché i periodi legati a particolari eventi durante i quali l'esecuzione dei Lavori resterà sospesa per esigenze di fluidità e sicurezza del traffico in Autostrada,

Le predette sospensioni, da formalizzare da parte della Direzione Lavori -e che, proprio perché già preventivate dalle Parti, non potranno consentire indennizzi e/o risarcimenti ovvero alcuna pretesa di natura economica, né alcuna proroga dei tempi contrattuali in favore del **SUBAPPALTATORE**- saranno determinate in funzione della data di consegna e fatta salva ogni diversa indicazione dell'APPALTANTE. Di detti periodi di sospensione, il **SUBAPPALTATORE** dovrà tener conto in fase di redazione del Programma Esecutivo dei Lavori di cui infra.

Nei limiti di quanto disposto dalla COMMITTENTE, L'APPALTATORE, ferma restando la disciplina normativa e contrattuale relativa alle sospensioni, si riserva inoltre la facoltà di disporre per esigenze connesse alla viabilità e all'esercizio autostradale, una o più sospensioni o interruzioni all'esecuzione dei Lavori, senza che il **SUBAPPALTATORE** possa pretendere alcun indennizzo, risarcimento e/o alcun maggior onere, fatto salvo quanto verrà riconosciuto dalla Committente all'APPALTATORE

Il **SUBAPPALTATORE**, entro 15 giorni dalla consegna dei Lavori e comunque prima dell'inizio degli stessi, dovrà presentare all'APPALTATORE un completo e dettagliato programma esecutivo dei lavori ("Programma Esecutivo dei Lavori"), redatto ai sensi dell'art. 32 dell'ALLEGATO I.7 al D.lgs. 36/2023 e s.m.i. congruente con il programma lavori contrattuale dell'APPALTATORE ed allegato al presente contratto. L'APPALTATORE, previa intesa con l'APPALTANTE e con la Direzione Lavori, potrà approvare o respingere il Programma Esecutivo dei Lavori laddove non congruente con il cronoprogramma dei Lavori principale. dandone atto nella motivazione. In tale ultima ipotesi, il **SUBAPPALTATORE** è tenuto, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione del rigetto da parte dell'APPALTATORE, a ripresentare il Programma Esecutivo dei Lavori con le modifiche e/o aggiornamenti richiesti. La mancata presentazione del Programma Esecutivo dei Lavori ovvero la mancata revisione dello stesso nei suddetti termini, comporta la facoltà dell'APPALTATORE di sospendere eventuali pagamenti.

Qualora il **SUBAPPALTATORE** ritardi la presentazione del Programma Esecutivo dei Lavori oltre i succitati 30 giorni decorrenti dalla consegna dei Lavori ovvero oltre i succitati 15 giorni fissati per la ripresentazione del Programma Esecutivo dei Lavori modificato e/o aggiornato, l'APPALTATORE provvederà ad applicare una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare del Corrispettivo per ogni giorno di ritardo. Fermo restando l'applicazione della penale qualora il ritardo superi il 10% del tempo contrattuale, l'APPALTATORE avrà la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 23 ed escutere la cauzione definitiva di cui all'art. 11.

Il **SUBAPPALTATORE** è tenuto a relazionare l'APPALTATORE, periodicamente e con frequenza da concordare con il responsabile di cantiere dell'APPALTATORE e per iscritto, sull'avanzamento del Programma Esecutivo dei Lavori ed in particolare sulle seguenti attività:

- avanzamento reale rispetto all'avanzamento pianificato;
- individuazione degli eventuali scostamenti;
- individuazione delle eventuali cause di tali scostamenti;
- azioni correttive per raggiungere l'avanzamento pianificato.

Inoltre in caso di mancato rispetto dei termini parziali (di ogni singola opera) e/o generali di ultimazione dei Lavori subappaltati, termini da considerarsi essenziali ai fini del Contratto, per ogni giorno di ritardo verranno applicate le seguenti penali:

- per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dell'intero lavoro subappaltato 0,5‰ (zero/cinque per mille) dell'ammontare netto del Corrispettivo;
- per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione delle opere o gruppi di opere previste nel Diagramma dei Lavori, lo

0,5‰ (zero/cinque per mille) dell'ammontare delle opere o gruppi di opere, così come determinato nel Programma Esecutivo dei Lavori. La quantificazione di dette penali verrà accertata mensilmente nel corso della redazione del SAL successivo.

L'ammontare complessivo delle suddette penali, che non potrà eccedere il 10% (dieci per cento) del Corrispettivo, non esclude il diritto dell'APPALTATORE di agire per il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Ove il **SUBAPPALTATORE** rispetti il termine di ultimazione dell'intero lavoro le penali di cui al presente punto saranno disapplicate e restituite al **SUBAPPALTATORE** senza interessi, sempre che i ritardi che avevano generato l'applicazione delle penali in argomento non abbiano causato pregiudizio e /o nocumento alle ragioni dell'APPALTATORE.

Rimane inteso tra le Parti che, ferma l'applicabilità delle penali sopra richiamate, il perdurare del mancato rispetto dei termini di ultimazione dei Lavori e/o dei termini parziali eventualmente previsti dal Programma Esecutivo dei Lavori, comporta la facoltà all'APPALTATORE di risolvere il Contratto ai sensi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 23

Per il mancato rispetto degli obblighi in tema di misure di sicurezza si rinvia a quanto previsto nelle CONDIZIONI GENERALI, capitolo 3 (ALLEGATO 2).

Art. 5 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL SUBAPPALTATORE

Prima dell'inizio dei Lavori sarà obbligo del **SUBAPPALTATORE** consegnare all'APPALTATORE:

- la nomina del personale che svolge le funzioni di preposto
- Piano Operativo di Sicurezza di propria competenza (come previsto nell'ALLEGATO 2);
- nomina di un responsabile tecnico presente in cantiere;
- nomina di un responsabile della qualità (come previsto nell'ALLEGATO 2);
- garanzie, polizze assicurative e fideiussorie di cui infra.

È onere del **SUBAPPALTATORE** dare comunicazione all'APPALTATORE in merito ad ogni modifica intervenuta nella propria composizione societaria, nonché nei propri organi tecnici ed amministrativi, inviando contestualmente idonea documentazione dalla quale risultino tali variazioni.

Sono, inoltre, a carico, cura e spese del **SUBAPPALTATORE** i sotto elencati oneri:

- 1) tutte le attività previste nella documentazione di cui all'ALLEGATO 3;

- 2) la custodia e la guardiania dei materiali, dei propri mezzi e delle aree di lavoro;
- 3) le autorizzazioni necessarie per le proprie attrezzature, impianti e installazioni;
- 4) la nomina del responsabile del Cantiere anche agli effetti del rispetto delle norme sulla salute, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- 5) il Manuale della Qualità, se esistente, o descrizione dell'Organizzazione Aziendale per la Qualità;
- 6) la nomina del responsabile della qualità della commessa;
- 7) ogni e qualsivoglia onere per il Personale e mezzi;
- 8) gli oneri di cui all'ELENCO PREZZI (ALLEGATO 1);
- 9) la fornitura e/o l'impiego e/o la messa in opera di materiali e prodotti rispondenti a tutti i requisiti ad essi applicabili, di natura contrattuale e/o cogente, con particolare riguardo alle prescrizioni ed agli obblighi in materia di idoneità all'uso e di sicurezza. La rispondenza a tali requisiti dovrà risultare certificata

Si rileva, inoltre che gli apprestamenti sono costi della sicurezza riconosciuti nel Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) al **SUBAPPALTATORE** senza alcun ribasso così come previsto dalle vigenti normative e leggi applicabili e dimostrata all'APPALTATORE mediante le relative certificazioni; la sgombero finale del cantiere di tutti i materiali ed attrezzature del **SUBAPPALTATORE**, compreso la dismissione e l'allontanamento di tutti gli apprestamenti provvisori realizzati dal **SUBAPPALTATORE** (es. piste, piazzali, fondazioni per baraccamenti ecc.); l'integrazione o diminuzione di Personale, attrezzature e macchinari necessari per l'esecuzione dei Lavori nei tempi previsti dal Programma Esecutivo dei Lavori e/o in base alle istruzioni dall'APPALTATORE;

- 10) gli oneri connessi con le lavorazioni in più turni, anche notturni e festivi, se e nella misura già prevista nel Programma Esecutivo dei Lavori per il rispetto dei tempi contrattuali;
- 11) gli oneri derivanti dall'esecuzione di lavori in presenza di traffico, in coerenza con le prescrizioni di cui agli allegati contrattuali.
- 12) l'utilizzazione di supporti informatici inerenti i Lavori in relazione alla programmazione delle lavorazioni, alla documentazione contabile, da concordare con l'APPALTATORE;
- 13) la predisposizione degli elementi contabili per la redazione dei SAL;
- 14) i mezzi per la movimentazione e la messa in opera dei materiali messi a disposizione dall'APPALTATORE;
- 15) il trasporto, l'alloggio ed il vitto del Personale;
- 16) l'idonea segnaletica diurna e notturna relativa alle lavorazioni ed alle macchine ed attrezzature proprie, salvo il caso in cui non si tratti di specifico onere previsto dal Piano della Sicurezza e Coordinamento;

Resta comunque inteso che ogni e qualsiasi altro onere necessario per l'esecuzione a regola d'arte e secondo le prescrizioni contrattuali dei Lavori e nei limiti della documentazione progettuale, non compreso negli oneri a carico dell'APPALTATORE di cui all'articolo seguente, anche se non espressamente elencato, rimane ad esclusivo carico del **SUBAPPALTATORE**.



Sono, altresì, ad esclusivo carico del **SUBAPPALTATORE**, compresi per patto espresso nel Corrispettivo ed assumendo il **SUBAPPALTATORE** con la sottoscrizione del Contratto ogni conseguente alea, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese ad integrazione e/o specificazione di quelli previsti nella restante documentazione contrattuale, nonché ogni altro onere che, anche se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario al perfetto compimento dell'oggetto del Contratto:

LE SOTTOELENATE VOCI SONO A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DA VALUTARE IN RELAZIONE AL CASO CONCRETO, OVE APPLICABILI

□ l'adozione, durante l'esecuzione dei Lavori, di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare rotture a cavi, tubi ed infrastrutture spostati dall'APPALTATORE, il quale ne informerà preventivamente il **SUBAPPALTATORE** che sarà responsabile di eventuali danni provocati anche a terzi;

□ la pulizia giornaliera e finale dei luoghi di lavoro e delle aree di pertinenza;

□ le armature delle pareti degli scavi salvo il caso in cui non si tratti di specifico onere previsto dal Piano della Sicurezza e Coordinamento;

□ l'aggettamento delle acque di falda e meteoriche, le delimitazioni e la messa in sicurezza degli scavi e delle proprie aree di lavoro; i costi di sfrido non giustificabili in base alle condizioni in situ dei materiali messi a disposizione dall'APPALTATORE, quali, ma non limitatamente, i calcestruzzi e il ferro per il cemento. Per la determinazione degli sfridi si farà riferimento alle quantità teoriche dei disegni. In modo particolare, i consumi di calcestruzzo superiori al XX% del teorico saranno addebitati al **SUBAPPALTATORE** al costo. Resta ovviamente inteso che detti costi non sono addebitabili al subappaltatore laddove i materiali siano a suo carico.

□ l'assistenza ai prelievi relativamente alle prove sui materiali ed al monitoraggio, anche ambientale, eseguite dalla

Direzione Lavori o da laboratori da essa incaricati.

□ la fornitura di fotografie delle opere nei vari periodi del loro sviluppo, nel numero e nelle dimensioni che verranno richieste dalla Direzione Lavori;

□ il pagamento delle spese di pedaggio in autostrada per tutte le macchine e i mezzi di trasporto occorrenti per l'esecuzione dei Lavori (tutti i mezzi se percorrono l'autostrada devono pagare il pedaggio)

□ il presidio permanente di eventuali varchi nella recinzione autostradale dei quali l'APPALTATORE consentisse l'apertura per motivi di lavoro nonché il ripristino finale con materiali nuovi delle recinzioni stesse in qualunque

punto esse risultassero rimosse o danneggiate per effetto dei Lavori realizzati dal **SUBAPPALTATORE**;

□ il ripristino dei luoghi, lo sgombero, a Lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, pulizia del piano viabile, la regolarizzazione dei terreni e di quant'altro relativo alle opere di cantierizzazione e di appalto;

□ le eventuali rimozioni ed i successivi riasseti in sede di cavi elettrici e/o telefonici dovranno essere eseguiti con la massima attenzione e scrupolosità, adottando tutti gli accorgimenti necessari onde evitare lesioni ai cavi stessi o

ad altre opere. Ogni eventuale danneggiamento verrà addebitato fatta salva la richiesta di ristoro dei maggiori danni subiti;

□ l'esecuzione dei Lavori in presenza di altri soggetti operanti sui medesimi cantieri, così come determinato nei preventivi piani di coordinamento e condivisi tra le imprese operanti ed il CSE, senza che ciò costituisca anche in relazione al possibile intralcio alle lavorazioni motivo di richiesta di ristoro di oneri di accesso alle opere di competenza del **SUBAPPALTATORE** in corso di costruzione o già ultimate, o di oneri aggiuntivi o di compartecipazione alle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità che resta ad esclusivo carico del **SUBAPPALTATORE**,

□ il mantenimento in efficienza della viabilità ordinaria (statale, provinciale, comunale e privata) attraverso il ripristino di ogni e qualsiasi danno derivante dal passaggio di mezzi di cantiere ed ottemperando alle prescrizioni che fossero eventualmente impartite dagli Enti proprietari o gestori cui pertiene la manutenzione ordinaria e straordinaria della relativa viabilità;

□ l'illuminazione dei propri cantieri anche nei periodi di sospensione o inattività dei Lavori quando sia richiesto dalla Direzione Lavori;

□ l'approvvigionamento, del fabbisogno di acqua civile ed industriale necessaria per l'esecuzione dei propri Lavori nonché per la conduzione dei campi e dei cantieri, compreso l'ottenimento delle relative autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente, se necessarie;

Laddove previsto, il **SUBAPPALTATORE** ai sensi dell'art. 4 Legge 136/2010 e s.m.i. ("Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali") si assume l'obbligo di indicare sulla bolla di consegna del materiale il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi. Nessun automezzo direttamente o indirettamente riferibile alle prestazioni di cui al presente contratto potrà entrare nel cantiere ove sprovvisto dei dati suddetti.

Il **SUBAPPALTATORE** si obbliga a rispettare ogni normativa in materia ambientale e, in particolare, a provvedere al reimpiego in cantiere dei materiali risultanti dalle lavorazioni (qualora idonei dal punto di vista tecnico e ambientale) alla raccolta, al trasporto, allo smaltimento/recupero a propria cura, spese e responsabilità del materiale di risulta e dei rifiuti derivanti dall'esecuzione dei lavori appaltati che sono di proprietà dello stesso, fatto salvo quanto precisato in relazione agli oneri di conferimento al periodo che segue.

DA VALUTARE IN RELAZIONE AL CASO CONCRETO

Nel progetto dei lavori appaltati con il presente contratto sono compresi gli oneri di conferimento nei termini di legge a discarica ovvero ad impianto autorizzato al recupero dei rifiuti speciali prodotti

Il corrispettivo contrattuale, pertanto, tiene conto e remunera tali oneri. Il **SUBAPPALTATORE** conseguentemente, con la sottoscrizione del presente contratto dà atto e accetta che il corrispettivo contrattuale tiene conto e ristora integralmente tali oneri.

In caso di stipula di Protocollo di Legalità Antimafia tra la Committente e la competente Prefettura – UTG, il **SUBAPPALTATORE** si impegna sin d'ora ad accettare e sottoscrivere il suddetto Protocollo, nonché ad applicarlo e farlo applicare alla propria filiera. Detti obblighi verranno recepiti in apposito Atto Integrativo al presente Contratto di subappalto.

Art. 6 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE



Rimarranno ad esclusivo carico dell'APPALTATORE i seguenti oneri:

VERIFICARE NEL CASO CONCRETO

1. Denuncia di nuovo lavoro (DNL) per la conseguente attribuzione del Codice unico di cantiere (C.U.C) ai subappaltatori impiegati nel medesimo lavoro;
2. consegna dei capisaldi e riferimenti per il tracciamento delle opere;
3. messa a disposizione dei disegni esecutivi delle opere di competenza del **SUBAPPALTATORE**;
4. messa a disposizione del **SUBAPPALTATORE** delle informazioni relative allo stato, la qualità e la natura anche ambientale dei terreni, in relazione alle tipologie
5. strade di accesso alle aree di cantiere e delle piazzole di servizio di idonea consistenza per l'impiego delle attrezzature del **SUBAPPALTATORE**;
6. oneri di sorveglianza della segnaletica;
7. fornitura e posa in opera della segnaletica mobile di cantiere necessaria per la chiusura/parzializzazione diurna/notturna dell'Autostrada;
8. contabilizzazione delle opere eseguite sulla base delle situazioni fornite dal **SUBAPPALTATORE** ed in funzione delle misure rilevate in contraddittorio;
9. verifica della contabilizzazione delle opere eseguite con redazione dei SAL;

Art. 7 – ESECUZIONE IN PRESENZA DI TRAFFICO. OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL SUBAPPALTATORE

I Lavori oggetto del Contratto verranno eseguiti in presenza di traffico in esercizio sull'Autostrada nonché sulla restante viabilità.

In relazione a quanto sopra, il **SUBAPPALTATORE**, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto della normativa posta a tutela della circolazione (Codice della Strada), dovrà adempiere a tutte le prescrizioni di cui all'ALLEGATO 4, quali: "Linee guida per la sicurezza dell'operatore su strada" (soggette e disciplinate da revisioni periodiche), e Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri sulla rete di Autostrade per l'Italia (ultima edizione), nonché attuare ogni altra eventuale prescrizione a salvaguardia del traffico che l'APPALTATORE, l'APPALTANTE e/o la Direzione Lavori ritengano di impartire anche ad integrazione delle suddette norme.

Il **SUBAPPALTATORE**, per i Lavori di cui al Contratto, sarà quindi responsabile della sicurezza del traffico sia nei confronti dei terzi che dell'APPALTATORE e, pertanto, risponderà di ogni e qualsiasi danno che possa conseguire tenendone quest'ultimo indenne e sollevato.

Il **SUBAPPALTATORE**, in particolare, è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità delle persone e cose circolanti sull'Autostrada e sulla restante viabilità, sia durante il periodo di attività che di inattività del cantiere nonché ad osservare le disposizioni impartite dall'APPALTATORE in ordine a interruzioni, sospensioni, limitazioni di lavoro che l'APPALTATORE stesso, a suo insindacabile giudizio, ritenga necessarie per esigenze di traffico

Le modalità di esecuzione dei Lavori dovranno essere concordate in ogni dettaglio con l'APPALTATORE e con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori privilegiando in ogni caso la sicurezza e le esigenze del traffico rispetto a quelle dei Lavori.

In particolare, ogni iniziativa e responsabilità inerente la protezione dei cantieri e la segnaletica di sicurezza è di esclusiva competenza ed onere del **SUBAPPALTATORE**, e, dunque, lo stesso

SUBAPPALTATORE si dichiara edotto delle particolari circostanze in cui verranno eseguiti i Lavori avendone valutato le conseguenze sui tempi e sulla programmazione dei Lavori medesimi e sull'organizzazione del cantiere anche in relazione alle limitazioni che potranno essere disposte dall'APPALTANTE o da altri Enti Gestori della viabilità in corso d'opera.

Sono quindi ad esclusivo carico del **SUBAPPALTATORE** e compresi nel Corrispettivo, assumendo il **SUBAPPALTATORE** con la sottoscrizione del Contratto, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese previsti nella documentazione contrattuale ed in particolare in quella di cui all'ALLEGATO 3 e nel Piano di Sicurezza e Coordinamento derivanti dall'esecuzione dei Lavori in soggezione di traffico:

□ l'esecuzione dei Lavori in doppi e tripli turni, compresi i giorni festivi e prefestivi, su disposizione dell'APPALTATORE, anche al fine di intensificare le lavorazioni interferenti il traffico in previsione delle suddette circostanze (esodi, festività, ecc.) e ciò allo scopo di limitare al massimo il disagio alla circolazione autostradale;

□ l'adozione, ad ogni fine turno, di tutte le precauzioni tali che l'interruzione parziale o temporanea delle opere intraprese non debba determinare situazione di pericolo al traffico stradale e/o autostradale.

Il **SUBAPPALTATORE** è obbligato a far indossare, al proprio Personale i dispositivi di protezione individuale (DPI), previsti per i rischi specifici attinenti all'attività su strada. E' comunque obbligatorio il rispetto delle altre norme specifiche di settore riguardanti la sicurezza degli operatori (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.). Ogni inadempimento di tali obblighi determinerà l'esclusiva responsabilità del **SUBAPPALTATORE** a risarcire e/o indennizzare tutte le conseguenze pregiudizievoli derivanti da tali inadempimenti, manlevando e tenendo indenne l'APPALTATORE.

Il **SUBAPPALTATORE** dichiara inoltre di essere a conoscenza e di accettare che i Lavori potranno svolgersi per fasi successive e/o in concomitanza con lavori e/o prestazioni eseguiti direttamente dall'APPALTATORE ovvero da quest'ultima affidati ad altri soggetti terzi, così come determinato nei preventivi piani di coordinamento e condivisi tra le imprese operanti ed il CSE, senza che il **SUBAPPALTATORE** abbia a pretendere, per ogni conseguenza derivante dall'anzidetta situazione e quindi per intralci, sovrapposizioni, soggezioni, ecc., - alcun compenso, indennizzo, risarcimento, variazione dei prezzi, risoluzione del Contratto od altro rimedio,

Qualora le fasi di lavoro non saranno consecutive è facoltà del **SUBAPPALTATORE** procedere al ripiegamento del cantiere.

In caso di ritrovamento di beni di interesse archeologico, storico, artistico, ecc., nell'ambito dell'esecuzione dei Lavori, all'**SUBAPPALTATORE** sarà riconosciuta la figura di "scopritore" nei confronti dello Stato, con i connessi obblighi e diritti.

Art. 8 - NORME SULLA SICUREZZA E RAPPRESENTANZA. CODICE ETICO. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE 231. POLICY ANTICORRUZIONE DI GRUPPO.

Oltre a quanto previsto nelle CONDIZIONI GENERALI (ALLEGATO 2), il **SUBAPPALTATORE** provvederà a nominare il proprio responsabile di cantiere ed a comunicarne il nominativo ai responsabili dell'APPALTATORE prima dell'inizio dei Lavori.

Le Parti, nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto, si impegnano ad identificare rispettivamente un "Gestore del contratto" responsabile del monitoraggio sull'esatto adempimento dello stesso. Ciascun Gestore del Contratto avrà la funzione di coordinare e gestire la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e di mantenere i rapporti con l'altra Parte.

Resta convenuto che ogni variazione riguardante i soggetti sopra individuati, che dovesse intervenire nel corso di esecuzione del Contratto, sarà tempestivamente comunicata all'altra Parte mediante PEC da far pervenire entro e non oltre 15 giorni dalla variazione.

Il Gestore del Contratto del **SUBAPPALTATORE**, investito di tutti i necessari poteri, quale responsabile della conduzione e della buona esecuzione dei Lavori, ferma restando la responsabilità del **SUBAPPALTATORE** stesso, rappresenta quest'ultimo a tutti gli effetti e pertanto tutte le comunicazioni e disposizioni che fossero a lui rivolte dall'APPALTATORE si intendono date al **SUBAPPALTATORE**.

Agli effetti del Contratto, resta stabilito che per l'APPALTATORE l'uso o il richiamo formale, nella documentazione contrattuale, del termine "Responsabile Del Contratto" e/o "Gestore del Contratto" deve intendersi riferito all'"APPALTATORE".

Per ciò che attiene agli obblighi conseguenti all'applicazione della normativa sulla sicurezza, si rimanda a quanto

dettagliatamente descritto nelle CONDIZIONI GENERALI in ALLEGATO 2 che forma parte integrante del Contratto.

Il **SUBAPPALTATORE** dichiara di aver attentamente esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto:

- il "Codice Etico" predisposto in attuazione del Decreto Legislativo 231/01, disponibile sul sito internet della Società (www.ampliaspa.it) e assume, con ogni conseguenza in termini contrattuali e di legge, l'impegno a rispettare tale Codice Etico.
- La Parte Generale del Modello di Organizzazione 231 disponibile sul sito internet della Società ed assume l'impegno al rispetto dei principi ivi contenuti.
- La Linea Guida Anticorruzione, disponibili sul sito internet della Società ed assume l'impegno al rispetto dei principi ivi contenuti.
- Il Codice di Condotta Fornitori disponibile sul sito internet della Società (ed assume l'impegno al rispetto dei principi ivi contenuti).

Il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo e/o la violazione del Codice Etico e/o della Parte Generale del Modello 231 e/o della Linea Guida anticorruzione di Gruppo e/o del codice di condotta Fornitori, costituendo inadempienza contrattuale, potranno comportare la risoluzione del Contratto di diritto e con effetto immediato ai sensi del successivo art. 23.

Art. 9 - PERSONALE DEL SUBAPPALTATORE

Il **SUBAPPALTATORE**, ai sensi dell'articolo 119 comma 12 del D.lgs. 36/2023, per le prestazioni affidate in subappalto deve riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dal contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Si impegna a far eseguire i Lavori da personale qualificato e specializzato e con comprovata esperienza, assunto alle proprie dipendenze con contratto di lavoro subordinato o con contratto

di somministrazione ("Personale") nella rigorosa osservanza delle vigenti norme in materia giuslavorista e dell'organizzazione gerarchico-funzionale dello stesso **SUBAPPALTATORE**. Conseguentemente, il Personale, che presterà la propria opera nell'esecuzione dei Lavori, dovrà ottemperare esclusivamente alle indicazioni ed alle direttive del **SUBAPPALTATORE**, essendo escluso ed inibito all'APPALTATORE ogni esercizio di ingerenza nell'organizzazione imprenditoriale del **SUBAPPALTATORE** medesimo, non essendo tale, all'evidenza, quanto previsto all'art. 7, quinto comma. Il **SUBAPPALTATORE**, al proposito, garantisce ogni e più ampia rassicurazione per quanto concerne la selezione del Personale addetto all'esecuzione dei Lavori.

Il **SUBAPPALTATORE** ha la facoltà di chiedere all'APPALTATORE, eccezionalmente e solo in presenza dei presupposti di legge in materia di distacco, e comunque previo consenso scritto dell'APPALTATORE, di utilizzare nell'esecuzione dei lavori personale distaccato da altro Datore di lavoro distaccante per soddisfare un interesse qualificato proprio (formazione, specializzazione, salvaguardia del posto di lavoro), assunto da quest'ultimo esclusivamente con contratto di lavoro subordinato ("Personale Distaccato"), il tutto nel pieno rispetto della normativa applicabile. In tal caso di utilizzo di personale distaccato, il **SUBAPPALTATORE** dovrà trasmettere all'APPALTATORE la relativa richiesta motivata, contenente l'indicazione dell'interesse qualificato rappresentato dal Datore di lavoro distaccante, unitamente all'elenco completo del Personale Distaccato (comprensivo del consenso espresso da ciascun lavoratore), al nominativo del Datore di lavoro distaccante, alla richiesta scritta formulata da questo SUBAPPALTATORE, al L.U.L. ed all'ultimo- DURC ON LINE (DOL) del datore stesso. Nel caso in cui l'APPALTATORE, a sua assoluta discrezione, non acconsenta a che il **SUBAPPALTATORE** impieghi Personale Distaccato nell'esecuzione dei Lavori, il **SUBAPPALTATORE** rinuncia fin d'ora a qualsiasi pretesa di risarcimento e/o o indennità di sorta nei confronti dell'APPALTATORE stesso. Resta inteso che, nel caso in cui il **SUBAPPALTATORE** sia autorizzato all'impiego del Personale Distaccato, tutte le disposizioni del Contratto relative al Personale si intendono estese anche al Personale Distaccato.

Il **SUBAPPALTATORE** si obbliga, altresì, ad osservare ed a far osservare al Personale adibito ai Lavori le norme, le circolari e le prescrizioni vigenti emanate dalle competenti Autorità od Enti anche in materia di contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali di lavoro, contribuzione previdenziale ed assistenziale, assicurazioni, ritenute fiscali, retribuzioni, sicurezza, antinfortunistica, igiene del lavoro o comunque altre norme e/o circolari applicabili alle prestazioni dovute in virtù del Contratto anche se intervenute nel corso della durata dello stesso, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi all'osservanza di quanto sopra. Fermo quanto previsto dall'art. 119 comma 12 del D.lgs. 36/2023 e dall'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 in materia di responsabilità solidale, il **SUBAPPALTATORE** dichiara di manlevare e tenere indenne l'APPALTATORE in ordine a qualsivoglia pretesa che il Personale stesso dovesse eventualmente formulare in relazione ai Lavori. In particolare, l'APPALTATORE è espressamente esonerato e manlevato dal **SUBAPPALTATORE** da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare in virtù di omesso pagamento delle retribuzioni, dei contributi a qualsiasi titolo dovuti e comunque da qualsiasi violazione e/o errata applicazione della normativa sopra richiamata e/o comunque applicabile.

In relazione a quanto sopra, il **SUBAPPALTATORE** è tenuto:

a) al momento della sottoscrizione del presente contratto, e comunque non oltre la data di inizio dei lavori, a consegnare all'APPALTATORE, presso il cantiere competente per l'esecuzione dei lavori:

1. il L.U.L. - Libro Unico del Lavoro - della società, in versione integrale;



2. copia della comunicazione all'INAIL dell'estensione del rischio per i lavori/attività oggetto del Contratto, con gli aggiornamenti in caso di successive variazioni laddove necessario;

b) a comunicare, sempre prima dell'inizio dei Lavori, per iscritto all'APPALTATORE:

1. la lista dei nominativi, completi delle generalità, di tutto il Personale che intende impiegare per l'esecuzione dei Lavori, con l'indicazione specifica della natura del rapporto intrattenuto dal Personale con il **SUBAPPALTATORE**;

2. nonché copia dell'avvenuta denuncia di nuovo lavoro agli Enti Assicurativi e Previdenziali competenti per la località in cui vengono eseguiti i Lavori nonché, nel caso di lavori edili, l'iscrizione alla cassa edile territorialmente competente come da CCNL dell'Edilizia/Industria, e la relativa copia dell'ultimo Modello Unico Telematico ("MUT"), ove previsto.

c) nonché, con cadenza mensile, a trasmettere all'APPALTATORE - presso il cantiere competente per l'esecuzione dei lavori - copia della seguente documentazione:

1. ogni eventuale variazione al Libro Unico del Lavoro e, se del caso, all'elenco dell'eventuale Personale Distaccato impiegato nell'esecuzione dei Lavori ed al Libro Unico del Lavoro del datore di lavoro distaccante;

2. la dichiarazione del **SUBAPPALTATORE** attestante i nominativi del Personale impiegato nei Lavori (ivi compreso l'eventuale Personale Distaccato) e l'avvenuta integrale corresponsione del pagamento delle retribuzioni in favore del Personale stesso (ivi compreso l'eventuale Personale Distaccato), come da prospetto in ALLEGATO 6;

3. la dichiarazione del **SUBAPPALTATORE** attestante l'avvenuta integrale corresponsione dei pagamenti eseguiti a titolo di ritenute fiscali, nonché di oneri contributivi, previdenziali, assistenziali ed assicurativi relativi al Personale ed all'eventuale Personale Distaccato;

d) nonché, a trasmettere, ogni 120 giorni dalla data della prima emissione, all'APPALTATORE - presso il cantiere competente per l'esecuzione dei lavori - copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva -DURC on line -, proprio e, se del caso, del datore di lavoro distaccante.

Fermo quanto detto, l'APPALTATORE è sin da ora comunque autorizzato dal **SUBAPPALTATORE** a richiedere e prendere visione, in qualsiasi momento, della suddetta documentazione di cui ai punti a), b) e c) del presente articolo e di ogni altro documento occorrente per verificare la regolarità dell'adempimento delle prestazioni di cui presente articolo.

Il Personale che eseguirà i Lavori dovrà essere munito di indumenti ad alta visibilità di classe adeguata, nonché della tessera di riconoscimento di cui all'art. 26, comma 8, D.lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'art.5 della legge 136/2010 e s.m.i. il **SUBAPPALTATORE** si impegna a predisporre la tessera di riconoscimento di cui all'art.18, comma 1, lettera u) del d.lgs. 9.4.2008 n.81 e s.m.i. (Testo Unico sulla Sicurezza) in modo che essa contenga, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e la relativa autorizzazione al subappalto.

L'APPALTATORE si riserva il diritto di richiedere –motivandola - la sostituzione di qualunque soggetto addetto dal **SUBAPPALTATORE** all'esecuzione dei Lavori, sostituzione da effettuare entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data della richiesta, senza che il **SUBAPPALTATORE** possa pretendere compensi o indennità di sorta. La mancata sostituzione, costituendo inadempienza contrattuale, potrà comportare la risoluzione del presente contratto, ai sensi del successivo art. 23.

Art. 10 - SOSPENSIONI

Le Parti, ai sensi dell'art. 121 del D.lgs. 36/2023, espressamente riconoscono il diritto dell'APPALTATORE di ordinare al **SUBAPPALTATORE**, sulla base di corrispondenti disposizioni della APPALTANTE e/o della Direzione Lavori la sospensione, in tutto o in parte, dei Lavori, per il periodo di tempo che l'APPALTANTE e/o la Direzione

Lavori stabilirà per qualsiasi ragione ed a suo insindacabile giudizio, senza che per tale motivo il **SUBAPPALTATORE** stesso possa chiedere la variazione dei prezzi, pretendere alcun compenso, indennizzo, risarcimento o la risoluzione del Contratto.

Il **SUBAPPALTATORE**, per tali sospensioni, avrà diritto alla sola proroga dei tempi contrattuali per un periodo pari alla effettiva sospensione, fatto salvo il diritto del **SUBAPPALTATORE** di procedere al disimpianto del cantiere e al suo successivo reimpianto; in tal caso il disimpianto ed il successivo reimpianto sarà rimborsato al **SUBAPPALTATORE** e a dimostrazione dei costi sostenuti.

Art. 11 – GARANZIA DEFINITIVA DI BUONA ESECUZIONE E DI ADEMPIMENTO

A garanzia del completo ed esatto adempimento di ogni obbligo assunto con la sottoscrizione del Contratto, il **SUBAPPALTATORE** consegna all'APPALTATORE, prima dell'inizio dei Lavori, una cauzione fissata nel 10% (dieci per cento) del Corrispettivo, mediante fideiussione rilasciata da primario Istituto di credito o polizza fideiussoria rilasciata da primaria Compagnia di assicurazione, iscritte al registro IVASS e di gradimento dell'APPALTATORE, ovvero da intermediari finanziari – regolarmente autorizzati - che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a prima richiesta, senza il beneficio della preventiva escussione e senza eccezioni (ivi inclusa l'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.) e con espressa dichiarazione che il garante verserà l'importo entro i quindici giorni successivi alla richiesta scritta dell'APPALTATORE, senza che il SUBAPPALTATORE possa opporre alcuna eccezione .

In alternativa, a scelta del subappaltatore, la garanzia definitiva può essere sostituita con l'applicazione di una ritenuta progressiva, del 20% sul singolo SAL, fino ad un ammontare massimo del 10% dell'importo contrattuale,

La suddetta fideiussione o polizza fideiussoria avrà durata, ai sensi dell'art. 117, comma 3, del D. Lgs. 36/2023 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione intervenuto nei rapporti tra l'APPALTATORE e l'APPALTANTE-o comunque decorsi dodici mesi

Tale garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

La suddetta cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal **SUBAPPALTATORE** con la sottoscrizione del Contratto, ivi compreso l'eventuale risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta dall'APPALTATORE per il completamento dei Lavori nel caso di risoluzione del contratto disposto in danno del **SUBAPPALTATORE**, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal **SUBAPPALTATORE** per le inadempienze derivanti dalla eventuale inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti in

materia fiscale e sulla tutela, protezione, assicurazione, retribuzione, contribuzione, assistenza e sicurezza fisica del Personale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 8, D. Lgs.36/2023, l'importo della fideiussione verrà ridotto del 30% qualora il FORNITORE presenti una certificazione in corso di validità del proprio Sistema Qualità conforme alla vigente normativa UNI EN ISO 9001. Detta certificazione dovrà essere rilasciata da un organismo accreditato ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 o UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

L'importo della fideiussione può essere altresì ridotto, anche in via cumulativa con la riduzione di cui sopra, in tutti i restanti casi previsti ai sensi dell'art. 106, comma 8, D. Lgs.36/2023.

In caso di perdita di efficacia della suddetta fideiussione fino alla scadenza convenuta e/o di riduzione dell'importo oggetto della stessa, oltre i limiti previsti dalla vigente normativa, ovvero qualora la stessa non venga consegnata nel termine convenuto, l'APPALTATORE potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 23 ovvero, in alternativa, potrà trattenere gli importi via via maturati dal **SUBAPPALTATORE** a titolo di corrispettivo fino al raggiungimento dell'importo della fideiussione; in tale ultimo caso, l'importo trattenuto verrà restituito dopo la presentazione della nuova fideiussione ovvero successivamente alla scadenza della stessa in seguito al completamento dell'opera ed all'emissione del certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione come sopra previsto.

In caso di risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, il **SUBAPPALTATORE** sarà obbligato a risarcire l'APPALTATORE tutti gli oneri e danni che lo stesso dovesse subire per l'esecuzione, in proprio o a mezzo terzi, dei Lavori e per ogni altra conseguenza derivante dall'inadempimento del **SUBAPPALTATORE** stesso.

Per i contratti di subappalto di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del D.lgs. 36/2023, trova applicazione quanto previsto all'articolo 53 comma 4 D.lgs. 36/2023.

Art. 12 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

Il **SUBAPPALTATORE**, prima dell'avvio dei Lavori, consegna all'APPALTATORE copia delle seguenti polizze assicurative contratte con primaria compagnia assicurativa:

- Polizza per Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.) con massimali non inferiori ad € 5.000.000 per sinistro per anno e

con limite per singola persona infortunata non inferiore ad € 2.000.000,00;

- Polizza per Responsabilità Civile Operai e Dipendenti relativa al Personale (R.C.O.) con massimale non inferiore a € 5.000.000 per sinistro e con limite per singola persona infortunata non inferiore ad € 2.000.000,00.

Il **SUBAPPALTATORE** si impegna a mantenere efficace per tutta la durata dei Lavori le suddette polizze, o quelle che saranno ritenute congrue dalla Direzione Tecnica competente.

Le garanzie suddette non potranno costituire una limitazione delle responsabilità civili e penali assunte dal **SUBAPPALTATORE** con il Contratto. Il **SUBAPPALTATORE** dovrà immediatamente e per iscritto informare l'APPALTATORE di qualsiasi evento riconducibile alle coperture di cui sopra.

L'APPALTATORE provvederà alla copertura assicurativa CAR (All Risk) addebitando al **SUBAPPALTATORE** il relativo premio pro quota il cui costo è fissato nella misura del -----(°)-----
- del valore del Contratto.

L'APPALTATORE fornirà su richiesta del **SUBAPPALTATORE** copia della polizza per conoscenza delle clausole in essa contenute. L'importo del premio sarà recuperato e fatturato dall'APPALTATORE su base semestrale o al momento dell'emissione del SAL finale al termine dei Lavori.

Nel caso in cui le franchigie previste dalla polizza CAR stipulata dall'APPALTATORE, non siano congruenti con l'importo contrattuale e le specifiche attività del **SUBAPPALTATORE**, le parti valuteranno di comune accordo l'eventualità che il **SUBAPPALTATORE** accenda in proprio una polizza CAR, in accordo e nel rispetto delle condizioni contrattuali previste tra APPALTANTE e APPALTATORE

Resta ovviamente inteso che rimangono ad esclusivo carico del SUBAPPALTATORE tutti gli eventuali maggiori danni non coperti dalle suddette polizze

Art. 13 - VIZI DEI LAVORI E DELLE OPERE

Il **SUBAPPALTATORE** garantisce che i Lavori oggetto del Contratto saranno realizzati a perfetta regola d'arte, conformi alle prescrizioni del Contratto e immuni da vizi e difetti che li rendano comunque non idonei all'uso cui saranno destinati o ne diminuiscano il valore od il rendimento.

Tutti gli oneri e le spese derivanti da eventuali errori del **SUBAPPALTATORE** nell'esecuzione dei Lavori saranno a totale carico del **SUBAPPALTATORE** stesso.

Inoltre, qualora si verificassero nelle opere scostamenti maggiori rispetto a quelli consentiti dalle tolleranze previste nella documentazione di cui all'ALLEGATO 3, verranno addebitati al **SUBAPPALTATORE** tutti gli oneri da ciò derivanti. Resta pertanto a totale carico del **SUBAPPALTATORE** ogni demolizione e rifacimento delle opere disposte dall'APPALTANTE e/o dalla Direzione Lavori che dovessero risultare non idonee o non eseguite in conformità al progetto e/o alle prescrizioni del Contratto.

Nel caso in cui, a seguito del mancato tempestivo intervento del **SUBAPPALTATORE**, l'APPALTATORE fosse costretto a provvedere direttamente, il **SUBAPPALTATORE** stesso sarà tenuto a rimborsare l'APPALTATORE di

tutti gli oneri e le spese sostenute per eliminare i vizi rilevati, mediante apposita ritenuta sui pagamenti in corso o sulle ritenute di garanzia, fatto salvo il maggior danno.

Art. 14 - FORZA MAGGIORE

Costituiscono cause di forza maggiore, ai fini del Contratto, quegli eventi indipendenti dalla volontà delle Parti e che queste non possono ragionevolmente prevedere, che impediscono o ritardano o in qualche modo intralciano l'esecuzione corretta dei Lavori e che la Parte direttamente coinvolta, pur con tutti gli sforzi possibili, sia incapace di superare.

Non saranno considerati come danni da forza maggiore quelli subiti da strutture prefabbricate o comunque realizzate fuori opera quando le stesse non risultino ancora solidarizzate e/o definitivamente collocate in opera.

Resta fin d'ora inteso, in particolare, che non costituiscono cause di forza maggiore né possono, quindi, dare luogo a formulazione di eccezioni e/o riserve e/o contestazioni e a richieste di varianti da parte del **SUBAPPALTATORE**, salvo il diritto di richiedere il riconoscimento di un'eventuale proroga dei tempi, il quale nell'accettare i termini del Contratto ha consapevolmente valutato e considerato l'alea conseguente:

- a) le richieste o le prescrizioni delle Autorità competenti, aventi ad oggetto indagini, monitoraggio, saggi e scavi, finalizzate ad accertare eventuali preesistenze di interesse archeologico;
- b) le richieste o le prescrizioni di prove e verifiche provenienti dalla Commissione di Collaudo dell'APPALTANTE nell'ambito delle proprie attività.

Art. 15 - VARIAZIONE DEI LAVORI

L'APPALTATORE si riserva il diritto di apportare alle opere oggetto del Contratto tutte le variazioni, aggiunte, riduzioni e soppressioni di qualsiasi specie, qualitative e quantitative alle condizioni e limiti previsti nel Contratto di Appalto, purché non modifichino la natura essenziale delle suddette opere, sia all'atto della consegna dei Lavori che in corso di esecuzione degli stessi, senza che il **SUBAPPALTATORE** possa pretendere variazioni o prezzi diversi da quelli in ALLEGATO 1 o qualsiasi forma di compenso o indennizzo, fatta salva l'applicazione dei successivi articoli 16 e 19.

Art. 16 - AUMENTO E DIMINUIZIONE DEI LAVORI

Anche in deroga a quanto previsto dagli articoli che precedono, dall'ALLEGATO 1 e dall'ALLEGATO 3 con la descrizione dei Lavori, l'APPALTATORE si riserva di eseguire in proprio o di affidare a terzi parte dei Lavori, fino al limite del 20% dell'importo dei Lavori stessi, senza che il **SUBAPPALTATORE** possa pretendere, per tale motivo, alcun compenso, indennizzo o risarcimento in aggiunta ai prezzi contrattuali, chiedere la variazione dei suddetti prezzi o la risoluzione del Contratto.

L'APPALTATORE si riserva, altresì, di affidare al **SUBAPPALTATORE** - il quale dichiara fin d'ora di accettare - nei limiti del quinto dell'importo dei lavori subappaltati - eventuali ulteriori lavori, non compresi nell'oggetto contrattuale ma comunque riconducibili alla medesima natura, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al Contratto, fatta salva l'applicazione del successivo articolo 19

Art. 17 - MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI. PAGAMENTI

Al **SUBAPPALTATORE** le prestazioni effettuate verranno contabilizzate con cadenza MENSILE applicando per i lavori a corpo/misura i prezzi stabiliti ed indicati nell'allegato Elenco Prezzi.

All'uopo, entro il giorno cinque di ogni mese verranno redatte in contraddittorio le situazioni mensili relative ai lavori eseguiti nel mese precedente.

In caso di mancata sottoscrizione del SAL da parte del **SUBAPPALTATORE**, l'APPALTATORE convocherà formalmente lo stesso per procedere a detta sottoscrizione. Qualora il **SUBAPPALTATORE** non si presenti, ovvero - pur intervenendo - si rifiuti di firmare, l'APPALTATORE procederà alla presenza di due testimoni emettendo il relativo certificato di pagamento, valido ad ogni effetto di legge. Resta fermo il diritto del **SUBAPPALTATORE** di iscriverne riserve nei termini e nei modi previsti al successivo art.18.

Le fatture dovranno essere emesse secondo le regole del tracciato XML e inviate esclusivamente attraverso il Sistema

di Interscambio (SDI), utilizzando il codice destinatario X46AXNR.

Nelle fatture dovrà essere sempre riportato il numero e la data del relativo Ordine/Contratto, il CIG (Codice

Identificativo Gara), il cantiere AMPLIA, il periodo di competenza, il numero del certificato di pagamento. Eventuali allegati alle fatture dovranno essere esclusivamente in formato pdf e dovranno essere inviati utilizzando lo SDI.

Le parti si danno reciprocamente atto che l'operazione è assoggettata al regime IVA del "reverse charge", ai sensi dell'art. 17, comma 6, lettera a) del D.P.R. n. 633/1972, in quanto l'oggetto del contratto di subappalto è riconducibile ad una delle attività di cui alla Sezione F della tabella di classificazione delle attività economiche ATECO.

Qualora l'APPALTATORE dovesse avanzare riserve – a seguito di Non Conformità rilevate dalla Direzione Lavori - sulle attività svolte dal **SUBAPPALTATORE**, questi dovrà, entro un ragionevole periodo di tempo indicato dall'APPALTATORE, sanare ogni mancanza. Solo in questo caso, l'APPALTATORE provvederà ad emettere il relativo certificato di pagamento ed il **SUBAPPALTATORE** la relativa fattura. In caso contrario, l'APPALTATORE emetterà il certificato di pagamento diminuito dell'importo delle attività non correttamente e tempestivamente eseguite dal **SUBAPPALTATORE**, come quantificate dall'APPALTATORE stesso. Resta inteso che alla risoluzione delle Non Conformità si provvederà ad inserire i corrispettivi di cui trattasi nel primo certificato di pagamento utile.

La fattura del **SUBAPPALTATORE** sarà liquidata:

- quanto al 99,50% (novantanove/50), entro 10 giorni dal corrispondente incasso pervenuto da parte di ASPI e comunque non oltre 90 giorni d.f.f.m..
- quanto al restante 0,50% (zero/50), quale trattenuta di garanzia, dopo l'emissione del certificato di collaudo o del Certificato di buona esecuzione, intervenuto nei rapporti tra l'APPALTATORE e l'APPALTANTE, e comunque decorsi 24 mesi
previa la produzione da parte del SUBAPPALTATORE del DURC ONLINE in corso di validità, attestante la regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa, per il personale impiegato per l'esecuzione dei Lavoro di cui al presente Contratto

I pagamenti in favore del **SUBAPPALTATORE** saranno effettuati a mezzo bonifici bancari sulle seguenti coordinate dedicate alla Commessa di cui in premessa e contrassegnata dal CIG nr. (ai sensi della Legge 136/10) presso:

bancaiban

Il **SUBAPPALTATORE** dichiara che il soggetto delegato ad operare sui suddetti conti correnti è :

XXXXX

CODICE FISCALE : XXXXX

XXXXXX

CODICE FISCALE : XXXXX

Nessun pagamento sarà effettuato su istituti bancari diversi da quelli/o segnalati/o, fatta salva la possibilità per il **SUBAPPALTATORE** di modificare le coordinate bancarie fornendone congruo preavviso scritto, a mezzo Pec all'indirizzo: ampliaspa@pec.it Il pagamento delle singole fatture da parte dell'APPALTATORE non costituisce accettazione tacita dell'attività svolta dal

SUBAPPALTATORE, né della regolarità della documentazione fornita dallo stesso di cui all'art. 9, comma 4, lett. c). In relazione a quanto stabilito all'art. 12, si ribadisce che l'APPALTATORE con cadenza semestrale fatturerà al **SUBAPPALTATORE** gli importi per gli addebiti relativi alla copertura pro quota della polizza CAR mediante compensazione sugli importi dovuti dall'APPALTATORE al **SUBAPPALTATORE**.

Le Parti convengono altresì, ai sensi dell'art. 1252 c.c., che i debiti ed i crediti reciproci saranno oggetto di compensazione fino alla concorrenza degli importi.

E' fatto obbligo al **SUBAPPALTATORE** di consegnare all'APPALTATORE, entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato dall'APPALTATORE nei confronti del **SUBAPPALTATORE**, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti eseguiti in favore del **SUBAPPALTATORE** da parte dell'APPALTATORE, con tutte le indicazioni delle ritenute di garanzia effettuate. Il mancato invio di quanto sopra non consentirà il pagamento delle successive fatture.

La codifica (Codice Pavimental), in quanto parte integrante del prezzo, va riportata in tutti i documenti quali: DDT, SAL, FATTURE, COMUNICAZIONI VARIE. Il mancato inserimento del codice potrebbe ritardare il pagamento della fattura.

L'APPALTATORE ha la facoltà di sospendere il pagamento del corrispettivo nell'ipotesi in cui il **SUBAPPALTATORE** non provveda ad inviare tempestivamente tutta la documentazione di cui all'art. 9, comma 4, lett. c)., nonché, in caso di inadempimento grave e reiterato a tale obbligo, di risolvere il Contratto ai sensi del successivo art. 23.

L'APPALTATORE ha, altresì, la facoltà di sospendere il pagamento del corrispettivo, nei limiti del contestato laddove quantificato o quantificabile, nell'ipotesi in cui dovesse ricevere dal Personale del **SUBAPPALTATORE** impiegato nell'esecuzione dei LAVORI:

- a) richieste di pagamento per retribuzioni o altri oneri anche previdenziali, assicurativi e contributivi dovuti loro allo stesso **SUBAPPALTATORE**;
- b) contestazioni in merito al corretto adempimento da parte del **SUBAPPALTATORE** della normativa, anche regolamentare, richiamata dall'art. 9 sulla cui infondatezza il **SUBAPPALTATORE** non fornisca ampie e documentate rassicurazioni nel termine di 10 giorni dal loro ricevimento.

L'APPALTATORE, infine, ha facoltà di sospendere il pagamento del corrispettivo nella ipotesi di inadempimento del **SUBAPPALTATORE** agli obblighi assunti negli artt. 11 e 12, nonché, in caso di inadempimento grave e reiterato a tali obblighi, di risolvere il Contratto ai sensi del successivo art. 23

In caso di legittima sospensione del pagamento del corrispettivo nei casi previsti dal presente articolo, il **SUBAPPALTATORE** espressamente rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento e/o o indennità di sorta nei confronti dell'APPALTATORE.

ART. 18 - RISERVE DEL SUBAPPALTATORE

Tutte le eccezioni e/o riserve e/o contestazioni che il **SUBAPPALTATORE** intendesse sollevare in ordine alla contabilità dei LAVORI e/o avverso disposizioni, ordini o programmi comunicatigli dall'APPALTATORE e/o per qualsiasi altro titolo, dovranno essere esposte, a pena di decadenza, a mezzo PEC entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento delle

disposizioni, ordini, programmi di cui sopra o dalla data in cui si sia verificato il fatto che motivi la contestazione e riportate nella prima situazione provvisoria dei lavori che verrà redatta.

Le eccezioni e/o riserve e/o contestazioni come sopra esposte dovranno poi essere confermate, sempre a pena di decadenza, in tutti i SAL e sulla contabilità finale dei lavori.

Le eccezioni e/o riserve e/o contestazioni avanzate con ritardo e/o senza le modalità sopra indicate e/o non confermate in tutti i SAL e poi sulla contabilità finale dei lavori, si dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e come mai prospettate ed i relativi diritti e compensi non potranno essere reclamati e fatti valere dal SUBAPPALTATORE in alcuna sede.

All'esame delle eccezioni e/o riserve e/o contestazioni regolarmente esposte e confermate si procederà ad avvenuta ultimazione dei lavori del subappaltatore

In nessun caso il SUBAPPALTATORE avrà diritto, in conseguenza delle eccezioni e/o riserve e/o contestazioni formulate qualsiasi sia la loro entità ed importanza, a rallentare o ad interrompere i LAVORI affidatigli dovendo in ogni caso il SUBAPPALTATORE ottemperare alle disposizioni impartitegli dall'APPALTATORE.

Fermo quanto sopra, eventuali riserve circa le risultanze del Verbale di Consegna dei Lavori o Ultimazione dei Lavori, a pena di decadenza, devono essere formulate e quantificate in calce ai predetti verbali e confermate, sempre a pena di decadenza sul primo SAL utile successivo.

Le riserve apposte sul Verbale di Consegna dei Lavori, a pena di decadenza, devono essere confermate sul primo SAL.

Le riserve apposte sul Verbale di Ultimazione dei Lavori, a pena di decadenza, devono essere confermate sulla contabilità finale.

Art. 19 - NUOVI PREZZI

Qualora si ravvisasse la necessità di formare nuovi prezzi, si farà riferimento, ad una nuova pattuizione (atto aggiuntivo) sulla base dei prezzi esistenti e/o di nuove analisi. In tal caso i nuovi prezzi saranno inseriti in contabilità nel SAL del mese successivo.

Art. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

E' fatto divieto assoluto al **SUBAPPALTATORE** di cedere il presente contratto e/o di subappaltare a terzi, sotto qualsiasi forma in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del presente contratto.

E' fatto divieto assoluto al **SUBAPPALTATORE** di cedere sotto qualsiasi forma in tutto o in parte i crediti derivanti dal Contratto, a meno di espressa e preventiva autorizzazione scritta dell'APPALTATORE, previa acquisizione dell'assenso dell'Appaltante, salvo che eseguita in favore di primari istituti di credito.

Il mancato rispetto della presente disposizione costituisce causa di risoluzione del Contratto, ai sensi del successivo art. 23 e, comunque, comporta per il **SUBAPPALTATORE** l'onere di restituire immediatamente all'APPALTATORE quanto eventualmente da quest'ultimo pagato a terzi cessionari, nonché gli eventuali oneri sostenuti per resistere alle azioni giudiziali dei terzi cessionari.

Ove il Contratto sia già stato eseguito, la cessione non comporterà la risoluzione dello stesso ma darà luogo alla applicazione di una penale contrattuale pari al 10% della somma ceduta senza autorizzazione, con facoltà per l'APPALTATORE di escutere la cauzione di cui all'art. 11.

Art. 21 - MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO

Il **SUBAPPALTATORE**, per tutto il periodo compreso tra l'esecuzione ed il collaudo è tenuto ad effettuare a sua cura e spese la custodia e tutti i lavori di manutenzione e di ripristino delle opere eseguite che si rendessero necessari sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo o l'emissione del certificato di regolare esecuzione, e salvo le maggiori ed ulteriori responsabilità di cui agli artt. 1667 e 1669 c.c. Nell'esecuzione di detti oneri, il **SUBAPPALTATORE** è tenuto a non portare in alcun modo turbamento al traffico ed a rispettare le norme a tutela della circolazione dell'incolumità pubblica e delle prescrizioni impartite dall'APPALTATORE, restando ad esclusivo carico del **SUBAPPALTATORE** ogni responsabilità civile e penale.

Il **SUBAPPALTATORE** resta garante delle opere e delle forniture eseguite la cui manutenzione dovrà essere effettuata tempestivamente, anche senza diffida da parte della Direzione Lavori e/o dall'APPALTATORE. Resta inteso che, qualora il **SUBAPPALTATORE** non provvedesse a quanto necessario nei termini prescritti dalla Direzione Lavori e/o dall'APPALTATORE con invito scritto, l'APPALTATORE stesso procederà in tal senso e ogni spesa conseguente verrà addebitata al **SUBAPPALTATORE**.

Art. 22 - GARANZIE GENERALI

In deroga a quanto previsto dall'art. 1667 c.c., la denuncia dei vizi, difetti o difformità deve essere effettuata e comunicata al **SUBAPPALTATORE** dall'APPALTATORE negli stessi termini con cui l'APPALTANTE e/o la Direzione Lavori li comunicherà all'APPALTATORE e comunque entro 90 giorni dall'avvenuto loro accertamento.

Art. 23 – CONDIZIONI DI EFFICACIA E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'efficacia del Contratto è subordinata al rilascio dell'idoneità tecnico-professionale di cui al D.Lgs 81/08 s.m.i., nonché al rilascio dell'autorizzazione al subappalto dei Lavori entro il termine di 75 (settantacinque) giorni dall'invio della relativa richiesta di autorizzazione dall'APPALTATORE all'APPALTANTE, purché tale richiesta sia corredata da tutta la documentazione necessaria, escluso qualsivoglia indennizzo e/o risarcimento di alcun genere in favore del **SUBAPPALTATORE**.

Il Contratto s'intenderà risolto qualora l'autorizzazione al subappalto dei Lavori sia successivamente revocata dall'APPALTANTE per il venir meno delle condizioni che ne avevano consentito il rilascio, senza che il **SUBAPPALTATORE** abbia per questo nulla a pretendere, a qualsiasi titolo, fatto salvo il pagamento di quanto realizzato alla data della revoca.

Inoltre, l'APPALTATORE avrà diritto di risolvere il Contratto medesimo ai sensi dell'articolo 1456 c.c.. nel caso di gravi e ripetute violazioni preventivamente contestate delle seguenti situazioni:

- il **SUBAPPALTATORE** non adempia agli obblighi previsti dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023,
- Il **SUBAPPALTATORE** affidi in tutto o in parte i Lavori oggetto del presente Contratto;

- il **SUBAPPALTATORE** non adempia agli obblighi previsti dagli artt. 3 (Natura del subappalto e Corrispettivo. Documenti Contrattuali) e 4 (Tempi di esecuzione. Consegna ed ultimazione dei Lavori. Penali);
- il **SUBAPPALTATORE** non adempia gli obblighi di cui all'art. 5 (Oneri ed obblighi a carico del **SUBAPPALTATORE**);
- il **SUBAPPALTATORE** non adempia agli obblighi previsti dall'art. 7 (Esecuzione in presenza di traffico. Obblighi a carico del **SUBAPPALTATORE**), dall'art. 8 (Norme sulla sicurezza e rappresentanza. Codice Etico. Modello di Organizzazione 231. Linea Guida Anticorruzione), dall'art. 9 (Personale del **SUBAPPALTATORE**) anche in relazione alla documentazione da consegnare all'APPALTATORE;
- il **SUBAPPALTATORE** non adempia agli obblighi previsti dagli artt. 11 (Garanzia di buona esecuzione) e 12 (Obblighi assicurativi);
- il **SUBAPPALTATORE** non adempia a quanto previsto agli obblighi previsti dall'art. 13 (Vizi dei Lavori e delle opere);
- il **SUBAPPALTATORE** non adempia a quanto previsto dagli artt. 17 (Misurazione e contabilizzazione dei Lavori. Pagamenti), 20 (Divieto di cessione del credito), 21 (Manutenzione delle opere sino al collaudo), 28 (Riservatezza) e 29 (Proprietà industriale e commerciale. Brevetti);
- il **SUBAPPALTATORE** violi le previsioni e /o i principi di cui all'All. 2 "Condizioni Generali"
- il mancato rispetto degli oneri e obblighi posti a carico del **SUBAPPALTATORE**, con particolare riferimento agli adempimenti in materia assicurativa, retributiva, fiscale, previdenziale e contributiva per il Personale.

In tali evenienze, contestata la risoluzione del Contratto, l'APPALTATORE si riserva, altresì, il diritto di proseguire i Lavori in proprio o a mezzo di altre Imprese, di incamerare a titolo di risarcimento, e fermo l'eventuale maggior danno, il saldo dei Lavori eseguiti, le ritenute a garanzia eventualmente effettuate nonché di richiedere l'escussione delle garanzie anche di cui all'art. 11 del Contratto a qualsiasi titolo prestate dal **SUBAPPALTATORE**.

Qualora il **SUBAPPALTATORE** non rispetti quanto previsto nell'ALLEGATO 2 "Condizioni Generali" in materia di sicurezza ed ambiente e in tutti i casi in cui l'APPALTATORE sia chiamato a rispondere per omesso assolvimento degli obblighi di legge e di contratto del **SUBAPPALTATORE** in dette materie, tali circostanze saranno considerate inadempimento grave e comporteranno la risoluzione immediata del presente CONTRATTO in danno del **SUBAPPALTATORE**. In ogni caso, l'APPALTATORE si rivarrà sul **SUBAPPALTATORE**, fermo restando ogni altro mezzo di tutela dell'APPALTATORE ai sensi di legge e di contratto.

Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. :

- a) qualora, per grave inadempimento, il **SUBAPPALTATORE** comprometta l'esecuzione a regola d'arte dei Lavori oggetto del Contratto;
- b) quando non risulti rispettata per colpa grave anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel Contratto o nei documenti in esso richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Contratto;
- c) la violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 27 del Contratto, ed in particolare il mancato utilizzo

- nelle transazioni inerenti il presente Contratto - di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

d) qualora il **SUBAPPALTATORE** sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, con espressa rinuncia a qualsivoglia indennizzo e/o risarcimento ulteriore rispetto al pagamento dei soli Lavori già eseguiti e dei materiali, equipaggiamenti e beni presenti nel cantiere e non rimossi o non rimuovibili dal **SUBAPPALTATORE**.

e) qualora, in corso di esecuzione e in qualsiasi momento, vengano meno per il **SUBAPPALTATORE** i requisiti di qualificazione

Ad integrazione di quanto sopra si precisa inoltre che:

□ la dichiarazione di risoluzione del Contratto verrà notificata dall'APPALTATORE al **SUBAPPALTATORE** mediante raccomandata a/r, ovvero tramite pec, e la stessa riporterà l'indicazione del termine entro il quale il **SUBAPPALTATORE** dovrà provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all'immissione in possesso dell'APPALTATORE;

□ in caso di ritardo rispetto alla data fissata dall'APPALTATORE per la riconsegna e per l'immissione in possesso dei cantieri il **SUBAPPALTATORE** è tenuto al pagamento della penale giornaliera prevista in Contratto per il ritardo nell'ultimazione dei Lavori, da applicarsi su quanto dovuto al **SUBAPPALTATORE**.

Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata.

□ l'APPALTATORE, nel comunicare al **SUBAPPALTATORE** la determinazione di risoluzione del Contratto, stabilisce il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza dei Lavori già eseguiti

La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate che verranno prese in consegna dall'APPALTATORE e la relativa verbalizzazione verranno effettuati in contraddittorio con il **SUBAPPALTATORE**.

Nel caso che il **SUBAPPALTATORE** invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate con l'assistenza di due testimoni;

Il **SUBAPPALTATORE** ha l'obbligo di ritirare i macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua proprietà. Lo sgombero dei cantieri dal Personale, macchinari e attrezzature è a carico del **SUBAPPALTATORE**, che dovrà provvedere, anche in più riprese, secondo le disposizioni impartite dall'APPALTATORE.

Qualora il **SUBAPPALTATORE** non vi provveda, le operazioni di sgombero saranno eseguite a cura dell'APPALTATORE e con onere a carico del **SUBAPPALTATORE**;

□ qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione del Contratto non potrà essere invocata dal **SUBAPPALTATORE** per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di riconsegna del cantiere. In ogni caso, ogni contestazione in ordine alla risoluzione del Contratto potrà dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni;

□ in tutti i casi di risoluzione del Contratto per grave inadempimento accertato del **SUBAPPALTATORE**, l'APPALTATORE avrà diritto di incamerare definitivamente le trattenute di cui all'art. 11 ed all'art. 17 del Contratto, ovvero escutere la garanzia di cui all'art. 11. In tutti i casi resta fermo ed impregiudicato il diritto dell'APPALTATORE ad agire nei confronti del **SUBAPPALTATORE**, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell'eventuale maggior danno.

Il **SUBAPPALTATORE**, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento dei lavori eseguiti ed accettati sino alla data di risoluzione del Contratto.

Resta inoltre fermo il diritto dell'APPALTATORE di risolvere il Contratto nel caso in cui si verifichi lo scioglimento del CONTRATTO Principale tra l'APPALTANTE e l'APPALTATORE come richiamato in premessa, fermo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

Art. 24 - CONSEGUENZE DELLA RISOLUZIONE NEI CASI DI CUI AL PRECEDENTE ART. 23

In caso di risoluzione del Contratto da parte dell'APPALTATORE ai sensi dell'art. 23 che precede, sia in caso di insorta o insorgente controversia fra le Parti, il **SUBAPPALTATORE** rinuncia fin d'ora ad avvalersi della tutela possessoria o cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o codetentore dell'area ove debba svolgersi l'attività inerente al Contratto.

La presente disposizione ha natura aleatoria e il **SUBAPPALTATORE** consapevolmente ne assume l'alea.

Comunicata la risoluzione, il **SUBAPPALTATORE**, i suoi rappresentanti, il Personale e comunque i terzi in rapporto con esso verranno allontanati dal luogo dei Lavori dopo la redazione del verbale di accertamento in contraddittorio relativamente alle opere eseguite di cui all'articolo che precede.

In seguito al completamento del verbale, l'APPALTATORE procederà in danno con mezzi propri e/o di terzi alla esecuzione di tutti i lavori sostitutivi o integrativi e comunque di tutti quelli necessari al completamento dei Lavori, fermo il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti.

Nel caso che il **SUBAPPALTATORE** non si presenti nel giorno e nell'ora fissati dall' APPALTATORE per l'accertamento dei Lavori eseguiti, l'accertamento stesso verrà effettuato alla presenza dei testimoni.

Art. 25 – ESTRANEITA' DELL'APPALTATORE AI RAPPORTI FRA IL SUBAPPALTATORE E TERZI

Le Parti dichiarano che l'APPALTATORE è completamente estraneo ai rapporti, per qualunque titolo e/o causa instaurati, intercorrenti fra il SUBAPPALTATORE e terzi in genere, cosicché l'APPALTATORE rimane manlevato e garantito dal SUBAPPALTATORE per ogni e qualsiasi richiesta, rivendicazione e/o pretesa che possano essere avanzate da chiunque, per qualsiasi motivo e causa riconducibile ai Lavori ed agli impegni assunti dal SUBAPPALTATORE con la sottoscrizione Contratto.

Art. 26 - RESPONSABILITA' DEL SUBAPPALTATORE



Il **SUBAPPALTATORE**, nei confronti dell'APPALTATORE, oltre a essere responsabile della esatta e scrupolosa esecuzione dei Lavori, risponde altresì di ogni condotta e/o prestazione del proprio Personale impiegato nell'esecuzione dei Lavori stessi.

Va da sé che l'APPALTATORE non assume alcuna obbligazione nei confronti del Personale del **SUBAPPALTATORE**, il quale dichiara di manlevare e tenere indenne l'APPALTATORE in ordine a qualsivoglia pretesa che il Personale stesso dovesse eventualmente formulare in relazione ai Lavori.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 29 del d. lgs. n. 276/2003, ai fini dei rapporti interni, Il **SUBAPPALTATORE** dichiara di manlevare e tenere indenne l'APPALTATORE da ogni e qualsiasi responsabilità, anche in sede civile ed amministrativa, relativa a pretese, danni, diretti ed indiretti, materiali ed immateriali, avanzati anche da parte di terzi, causati dal proprio Personale e/o che potessero derivare dall'esecuzione dei Lavori, ovvero dall'inadempimento e/o violazione e/o errata applicazione degli oneri e obblighi previsti dalla legge ed assunti nel Contratto e nei suoi allegati e nella documentazione in esso richiamata e/o della normativa comunque applicabile. In particolare, il **SUBAPPALTATORE** risponderà integralmente dei danni diretti ed indiretti, materiali ed immateriali, occorsi ai mezzi, materiali ed attrezzature impiegati nell'esecuzione dei Lavori, anche qualora gli stessi rimangano depositati negli insediamenti dell'APPALTATORE, tenendolo integralmente indenne e manlevato.

Art. 27 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI – NULLITA' ASSOLUTA

Il **SUBAPPALTATORE** si obbliga con la sottoscrizione del presente contratto al pieno ed incondizionato rispetto delle disposizioni in materia di normativa antimafia previste dalla L. n. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il **SUBAPPALTATORE** si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i. a pena di nullità assoluta dei contratti cui tale clausola accede.

L' APPALTATORE, il **SUBAPPALTATORE** ovvero il proprio subcontraente avuta notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i. ne dà immediata comunicazione all'APPALTANTE ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia dove ha sede l'APPALTANTE.

Art. 28 – RISERVATEZZA.

Il **SUBAPPALTATORE**, si impegna a mantenere ed a far mantenere al Personale la massima riservatezza relativamente ai dati e/o alle notizie relativi all'attività dell'APPALTATORE di cui potrà venire in possesso nell'espletamento dei Lavori.

Art. 29 - PROPRIETA' INDUSTRIALE E COMMERCIALE. BREVETTI

Il **SUBAPPALTATORE** garantisce l'APPALTATORE contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere di ingegno concernenti i Lavori. Sono a carico del **SUBAPPALTATORE** tutti gli oneri comunque connessi

all'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere di ingegno.

L'APPALTATORE rimane estraneo ai rapporti tra il **SUBAPPALTATORE** ed i titolari dei brevetti, obbligandosi, quest'ultimo, a manlevare e tenere indenne l'APPALTATORE da ogni pretesa che i soggetti titolari o concessionari di cui al primo comma del presente articolo dovessero vantare.

Il **SUBAPPALTATORE** si impegna, altresì, a porre in essere tutto quanto necessario affinché l'APPALTATORE possa esercitare il diritto di riparare o far riparare da terzi i componenti e/o i dispositivi ed ogni altro macchinario forniti dal **SUBAPPALTATORE** e di procurarsi i ricambi necessari senza che sia dovuto alcun compenso e/o indennizzo al titolare e/o licenziatario.

Art. 30 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e notifiche in relazione al Contratto devono avvenire per iscritto e dovranno essere indirizzate come segue:

AMPLIA INFRASTRUCTURE S.p.A.

alla c.a. [●] [●]

[●] - [●]

Pec: ampliaspa@pec.it

Fax. n. [●] [●] alla c.a. [●]

Via [●], n. [●]

[●] - [●] Pec:

Fax n. [●]

o all'eventuale diverso indirizzo, numero fax o pec che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all'altra a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra.

Quando non sia espressamente prevista la forma qualificata dell'invio per raccomandata con ricevuta di ritorno o pec, le comunicazioni fra le Parti potranno avvenire validamente per fax, e-mail o corriere privato.

Resta inteso che presso gli indirizzi sopraindicati ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono il proprio domicilio ad ogni fine relativo al Contratto, ivi compreso quello di eventuali notifiche giudiziarie.

Art. 31 - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia non risolvibile amichevolmente e che dovesse insorgere tra l'APPALTATORE ed il **SUBAPPALTATORE** in relazione al Contratto ed ai documenti ad esso allegati, alla sua validità, esecuzione, interpretazione e risoluzione, le Parti eleggono quale foro esclusivamente competente quello di Roma.



Per contratti di subappalto di importo pari o superiore a 3 milioni di Euro, nel caso di iscrizione di riserve da parte del subappaltatore comportanti una variazione dell'importo economico dei lavori oggetto del contratto di subappalto pari o superiore al 5% le parti acconsentono ad esperire un tentativo di transazione ex art. 1965 e seguenti c.c..

ART. 32 - COSTI E SPESE DI REGISTRAZIONE

I costi sostenuti per qualsiasi motivo da ciascuna Parte in esecuzione del Contratto resteranno a carico esclusivo della Parte che li abbia sostenuti, ivi incluse le spese di registrazione del Contratto.

Si allegano i seguenti documenti:

1. Elenco Prezzi;
2. Condizioni Generali;
3. Elaborati tecnici – capitolati;
4. Documentazione sicurezza;
5. Prospetto dichiarazione del **SUBAPPALTATORE**;
6. Accettazione del PSC da parte del **SUBAPPALTATORE**.

Roma, [●]

L'APPALTATORE

.....

IL SUBAPPALTATORE

.....

Per quanto possa occorrere, il **SUBAPPALTATORE** dichiara di ben conoscere, di aver esaminato, ponderato ed approvato separatamente ed in modo specifico, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. i seguenti articoli del

Contratto ed i seguenti capitoli delle Condizioni Generali in allegato 2:

- Articolo 3. NATURA DEL SUBAPPALTO E CORRISPETTIVO. DOCUMENTI CONTRATTUALI;
- Articolo 4. TEMPI DI ESECUZIONE. CONSEGNA ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI. PENALI;
- Articolo 5. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL **SUBAPPALTATORE**;
- Articolo 7. ESECUZIONE IN PRESENZA DI TRAFFICO. OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL **SUBAPPALTATORE**;
- Articolo 8. NORME SULLA SICUREZZA E RAPPRESENTANZA. CODICE ETICO. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE 231. POLICY ANTICORRUZIONE;
- Articolo 9. PERSONALE DEL **SUBAPPALTATORE**;
- Articolo 10. SOSPENSIONI;

- Articolo 11. GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE E DI ADEMPIMENTO;
- Articolo 13. VIZI DEI LAVORI E DELLE OPERE;
- Articolo 15. VARIAZIONE DEI LAVORI;
- Articolo 16. AUMENTO E DIMINUZIONE DEI LAVORI;
- Articolo 17. MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI. PAGAMENTI;
- Articolo 18. RISERVE DELL'SUBAPPALTATORE
- Articolo 20. DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO;
- Articolo 22. GARANZIE GENERALI;
- Articolo 23. CONDIZIONI DI EFFICACIA E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA;
- Articolo 24. CONSEGUENZE DELLA RISOLUZIONE NEI CASI DI CUI AL PRECEDENTE ART. 23;
- Articolo 26. RESPONSABILITA' DEL **SUBAPPALTATORE**;
- Articolo 28. RISERVATEZZA;
- Articolo 29. PROPRIETA' INDUSTRIALE E COMMERCIALE. BREVETTI;
- Articolo 31. CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE.
- Capitolo 1. DICHIARAZIONI DEL **SUBAPPALTATORE**;
- Capitolo 2. AMBIENTE;
- Capitolo 3. COSTI PER LA SICUREZZA (MODIFICA PROPOSTA DA ANCE) – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO;
- Capitolo 4. QUALITÀ;
- Capitolo 5. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ED ESPRESSIONE DEL CONSENSO PER IL TRATTAMENTO E LA COMUNICAZIONE;

SCELTA DEL FORO COMPETENTE.

Anche per espressione del consenso ai sensi dell'art. 23 e segg. del D.lgs. n ° 196/2003 e s.m.i. , di cui al Capitolo 5 delle Condizioni Generali del Contratto.

IL **SUBAPPALTATORE**.....



